

Proponente: 31.A
Proposta: 2019/97
del 15/01/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 34
del 21/01/2019

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL
PERSONALE DELL'ENTE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017 N. 193 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati depositati in data 21/12/2018;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019;
- è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto:

- il provvedimento P.G. n. 21357/2015, con il quale il Sindaco ha attribuito dal 1 Giugno 2015 sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla D.ssa Battistina Giubbani, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che:

- Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua a carico di ciascun datore di lavoro pubblico e privato l'obbligo di redigere e porre in atto un Piano di sorveglianza sanitaria, con ciò intendendo l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta dal Medico Competente del lavoro (di cui all'art. 25 del dlgs 81/2008), attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e mediante lo svolgimento di apposite visite mediche e accertamenti specialistici volti a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione attribuita;

Valutato che:

- a decorrere dal 01/04/2016 il servizio di sorveglianza sanitaria dell'Ente è stato acquisito mediante adesione alla convenzione Consip denominata "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 388/2000", secondo quanto stabilito dall'art. 26 della L. n. 488/1999, nonché l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006;
- per lo svolgimento delle attività, la ditta aggiudicataria **RTI COM Metodi S.p.A.**, si è avvalsa della collaborazione della ditta Promed Srl srl Viale dei Mille, 4 48015 Cervia (RA) - P.IVA: 02157520392, in particolare, per quanto attiene il servizio di gestione del piano di sorveglianza sanitaria, segreteria organizzativa delle prestazioni sanitarie, tenuta e aggiornamento di un data base delle prestazioni effettuate e da effettuare e relativo scadenziario, gestione giudizi di idoneità e della ditta Centro San Simone Ambulatori medici e fisioterapici srl, con sede a Correggio (RE), per quanto alla gestione e movimentazione delle cartelle sanitarie, servizi di supporto logistico al servizio in oggetto (consegna e ritiro documentazione da e per il Medico competente e l'Amministrazione);

Rilevato che:

- al 31/12/2018 è giunto a scadenza il contratto di adesione alla suddetta convenzione;
- il nuovo bando relativo alla convenzione in parola è stato pubblicato in data 23/12/2015 e aggiudicato in data 08/10/2018;

- tuttavia, in data, 28/11/2018 Consip ha comunicato, attraverso pubblicazione di apposita notizia sul portale “Acquisti in rete PA”, la sospensione delle attività di stipula della suddetta Convenzione causa intervenuti ricorsi;

Considerato che:

- trattandosi di servizi obbligatori ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i, in attesa che si rendano disponibili nuove convenzioni Consip o della Centrale di committenza regionale, si ritiene necessario procedere con celerità e urgenza all’affidamento in autonomia del servizio di sorveglianza sanitaria, al fine di garantire quanto più possibile la continuità del servizio stesso, fermo restando
- il periodo ottimale di riferimento per l’aggiudicazione del servizio è ritenuto equivalente all’anno solare, considerando che la maggioranza delle visite ha cadenza appunto annuale e in tal modo si ritiene di poter minimizzare i costi fissi dell’appalto derivanti dal “settaggio” delle procedure operative, dalla predisposizione delle banche dati e degli scadenziari, dello “stoccaggio” delle cartelle sanitarie, oltre chè allo scopo di evitare interruzioni ed eventuale cambio del Medico competente in itinere;

Valutato che:

- in sede di predisposizione del capitolato d’appalto, qui interamente richiamato, l’importo presunto a base d’asta per lo svolgimento del servizio è stato stimato in **39.500 €** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio, pertanto inferiore alla soglia di 40.000 € che consente l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs. 50/2016;
- tale stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: personale attualmente sottoposto a sorveglianza sanitaria suddiviso per mansione; prescrizioni contenute nel Protocollo sanitario vigente in termini di tipologia di accertamenti da effettuare per ciascuna mansione e relativa periodicità; stima prudenziale del numero di visite ed accertamenti programmabili e non programmabili (visite a richiesta del lavoratore; visite da rientro in caso di assenze superiori ai 60 giorni; visite ex. Art. art. 20 del dlgs 151/2001); prezzi unitari dei singoli accertamenti applicati nella precedente Convenzione Consip denominata “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ...”; nonchè stima complessiva degli ulteriori costi necessari allo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sanitaria, ribassata rispetto a quanto applicato dalla Convenzione Consip in parola (nomina del Medico Competente; aggiornamento del Protocollo Sanitario dell’Ente; gestione delle scadenze delle visite mediche dei lavoratori e degli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria; formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni lavorative; predisposizione, custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio e relativa documentazione; elaborazione dati collettivi e anonimi sia per la riunione periodica sia per la trasmissione all’INAIL (all. 3b Dlgs 81/2008).
- tale importo ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni oggetto del presente contratto ed ha carattere presuntivo. Il corrispettivo esatto per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e svolte, sulla base dei prezzi offerti dal fornitore. L’esatta definizione della tipologia delle prestazioni e delle relative tempiste dipenderà, a sua volta, dall’eventuale ridefinizione del protocollo sanitario 2019 a cura del Medico competente e dalle eventuali modifiche che interverranno nella dotazione organica e nel piano di assegnazione dell’Ente (assunzioni, dimissioni, trasferimenti, cambi profilo, eccc.), variazioni attualmente non preventivabili con precisione.

Preso atto che:

- l'art. 7 comma 2 della L. 94/2012 (Spending Review 1) dispone che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001 siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
- da preventiva verifica è tuttavia risultato che i CPV di riferimento (8510000_Servizi sanitari; 85141000-9_Servizi prestati da personale medico; 85140000-2 Vari servizi sanitari) non siano presenti né nel bando di abilitazione del mercato elettronico di Consip, né in quello di Intercenter, evidenziando l'impossibilità di ricorrere ad entrambi;

Si è dunque ritenuto opportuno procedere ad inoltrare richiesta di offerta alla ditta Promed srl Viale dei Mille, 4 48015 Cervia (RA) - P.IVA: 02157520392, (PG n. 3776 del 9/01/2018,), già in possesso di tutti i dati e le informazioni necessarie ad un avvio quanto più celere possibile del servizio e, pertanto, immediatamente operativa;

Valutato che:

- la ditta ProMed srl, per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente affidamento, ha presentato un'offerta economica pari a **€ 38.726,00** (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), di cui 25.776,00 € per visite mediche e accertamenti sanitari e 12.950,00 € per la remunerazione complessiva a canone delle ulteriori attività necessarie allo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria (nomina del Medico Competente; aggiornamento del Protocollo Sanitario dell'Ente; gestione delle scadenze delle visite mediche dei lavoratori e degli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria; formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni lavorative; predisposizione, custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio e relativa documentazione; elaborazione dati collettivi e anonimi sia per la riunione periodica sia per la trasmissione all'INAIL;
- l'offerta economica presentata dalla ditta ProMed srl, inferiore di una percentuale pari a circa il 2% rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta, è ritenuta economicamente congruente alle prestazioni da effettuare;
- la ditta Pro.Med srl ha indicato quali Medici competenti da nominare - a cura del Datore di lavoro o da un suo delegato, la d.ssa Mora Erika , Medico competente con funzioni di coordinamento (ex art. 39 c. 6 Dlgs 81/2008), e la d.ssa Bugli Susanna, Medico competente, allegando rispettivi curriculum vitae, entrambi valutati idonei allo svolgimento delle prestazioni mediche di cui in parola;
- la ditta ProMed srl, all'atto dell'offerta, ha inoltre avanzato richiesta di affidamento in subappalto alla ditta Centro San Simone Ambulatori Medici e fisioterapici srl l'attività di supporto logistico in loco per la custodia delle cartelle sanitarie e per la movimentazione della documentazione ad esse connessa, per un importo complessivo pari a **€ 10.500,00**;

Accertato che:

- la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 ed il capitolato debitamente sottoscritti;

- ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002 è stato acquisito agli atti del Servizio il documento DURC attestante la regolarità contributiva della ditta ProMed srl;
- si è provveduto a verificare l'iscrizione della ditta ProMed srl alla Camera di commercio, appurando che l'attività esercitata sia compatibile con l'oggetto del servizio in parola;

In attesa che si rendano disponibili per le annualità future nuove convenzioni Consip o della Centrale di committenza regionale, **si ritiene**, pertanto, **opportuno** affidare l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia per l'anno 2019, così come dettagliatamente articolato all'interno del capitolato d'appalto allegato al presente atto, alla ditta ProMed srl, Viale dei Mille, 4 48015 Cervia (RA) - P.IVA: 02157520392, per un importo complessivo pari a **38.726,00** € (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), compresa la quota a carico dell'Istituzione SCI-AN, specificando che tale importo è da intendersi quale limite massimo delle prestazioni oggetto del presente contratto ed ha carattere presuntivo e che il corrispettivo esatto per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle visite mediche e dagli accertamenti sanitari effettivamente richiesti e svolti, nonché dal canone complessivo annuale fissato per la retribuzione delle ulteriori attività necessarie allo svolgimento della funzione di sorveglianza sanitaria, nonché riservandosi la facoltà - in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni - di recedere dal contratto qualora si accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o della Centrale di committenza regionale che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario e lo stesso non sia disposto ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.

Dato altresì atto che:

- la ditta ProMed srl all'atto dell'offerta ha espressamente indicato i servizi che intende subappaltare, ai sensi dell' art. 5 comma 4 del Dlgs 50/2016;
- l'importo del subappalto indicato dalla ditta ProMed srl risulta compreso all'interno della soglia del 30% del valore del contratto;
- è stato acquisito agli atti del Servizio il documento DURC attestante la regolarità contributiva delle ditta Centro San Simone Ambulatori Medici e fisioterapici srl ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002 ;
- si è provveduto a verificare l'iscrizione della ditta Centro San Simone Ambulatori Medici e fisioterapici srl alla Camera di commercio, appurando che l'attività esercitata sia compatibile con l'oggetto del servizio da subappaltare;

Si ritiene altresì opportuno autorizzare la ditta ProMed srl al subappalto delle attività di supporto logistico e movimentazione della documentazione sanitaria a favore della ditta Centro San Simone Ambulatori Medici e fisioterapici srl.

Rilevato che:

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente **CIG ZED269E32C** ;
- ai sensi del D.Leg.vo 163/2006 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell'Organizzazione, d.ssa Battistina Giubbani;

Considerato che:

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Visti :

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107,183 e 192;
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- l'art. 11 del Vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Leg.vo 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- l'art.26 della legge 23/12/1999 n.488 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art.1 comma 449 della L .2006/296;
- l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il e DM n. 55 del 03/04/13 e il DL n..66 del 24/04/14 in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 10 primo comma, n. 18 del DPR 633/1972.

Attestato che non sussistano situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario ed al responsabile del procedimento.

D E T E R M I N A

- di affidare, secondo le modalità di cui in narrativa, il servizio di sorveglianza sanitaria del personale del Comune di Reggio Emilia per l'anno 2019 alla ditta ProMed srl Viale dei Mille, 4 48015 Cervia (RA) - P.IVA: 02157520392, per un importo complessivo pari a **€ 38.726,00** (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), compresa la quota a carico dell'Istituzione SCI-AN, dando atto che tale importo è da intendersi quale limite massimo delle prestazioni oggetto del presente contratto e che il corrispettivo esatto per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle visite mediche e dagli accertamenti sanitari effettivamente richiesti e svolti, nonché dal canone complessivo annuale fissato per la retribuzione delle ulteriori attività necessarie allo svolgimento della funzione di sorveglianza sanitaria;
- di autorizzare il subappalto delle attività di supporto logico in loco, gestione delle cartelle sanitarie e di rischio ex Dlgs 81/2008 alla ditta Centro San Simone Ambulatori Medici e fisioterapici srl per un importo stimato massimo pari a € 10.500,00;
- di assumere la suddetta spesa relativa all'anno 2019 per il servizio di sorveglianza sanitaria presso l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ivi compresa l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia come di seguito ripartita:
 - quanto a **€ 24.606,00** (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con

imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 **1.03.02.18.001** del Bilancio Pluriennale 2018-2020 – **Esercizio 2019** - al capitolo che nel P.E.G. 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 1270 del P.E.G. 2018 denominato “Spese per accertamenti sanitari”, codice prodotto-progetto PD-3108 “Supporto gestione personale”; centro di costo 0115;

- quanto a **€ 6.200,00** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con imputazione alla Missione 99 Programma 01 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 **7.02.01.02.001** del Bilancio Pluriennale 2018-2020 – **Esercizio 2019** - al capitolo che nel P.E.G. 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 59910 del P.E.G. 2018 denominato “Servizi prestati per conto dell’Istituzione SCI-AN per la quota di canone a carico dell’Istituzione che sarà rimborsata previo accertamento sul corrispondente capitolo di entrata 14910 “Rimborso servizi prestati per conto dell’Istituzione SCI-AN”;

- di comunicare il presente atto all’Istituzione SCI-AN per l’assunzione di apposito impegno a valere sul proprio bilancio per la spesa corrispondente a n. 220 visite preventivate per l’anno in corso, pari a **€ 7.920,00**;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto (non rilevante ai fini della competenza ambientale) verrà liquidata a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica del corretto svolgimento della prestazione, secondo rate trimestrali;
- di procedere alla stipula del contratto per scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi del art. 42 lett. c del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- di attestare ai sensi dell’art.9, comma 2, del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
- di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2019, trattandosi di spesa obbligatoria per legge (Dlgs 81/2008) e al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di disporre l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 151, 4° comma, del T.U. D. Leg.vo n.267 del 18/08/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Gestione e sviluppo del personale e
dell’organizzazione
(Dott.ssa Battistina Giubbani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.